

STUDIO LEGALE  
Avv. Rosamaria VENTURA  
via Costantino Mortati 4  
Tel. fax 0984/853172 –  
Cell. 348/1894079  
87100 Cosenza  
e. mail: rosamaria.ventura@alice.it  
pec: avv. rosamaria.ventura@pec.giuffre.it

**TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI**  
**SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA**  
**RICORSO ex art 414 c.p.c.**

**PER**

Il prof. Vincenzo Lucio Veneziano, nato a Trebisacce (CS) il 14/12/1967 c.f. VNZVCN67T14L353F residente in Trebisacce (CS), rapp.to e difeso dall'avv. Rosamaria Ventura, c.f. VNTRMR66S64I114Z, nel cui studio sito in Cosenza, alla via Costantino Mortati 4 pec: avv.rosamaria.ventura@pec.giuffre.it, elettivamente domicilia, giusta procura in calce al presente atto

**contro**

MIUR in persona del Ministro rapp.te legale p.t  
USR Puglia in persona del Dirigente rapp.te legale p.t  
ATP Bari in persona del Dirigente rapp.te p.t  
USR Calabria in persona del Dirigente rapp.te p.t  
ATP Cosenza in persona del Dirigente rapp.te legale p.t  
domiciliati presso l'Avvocatura Distrettuale di Bari

**Fatto**

Il prof. Vincenzo Lucio Veneziano è docente a tempo indeterminato in Scienze giuridico economiche, classe di concorso A046 (ex A019), attualmente in servizio presso l'IIS "P. Sette" di Santeramo in Colle (Ba).



Il medesimo era assunto, con decorrenza giuridica 01/09/2015 a seguito del piano assunzionale ex legge 107/2015, nella provincia di Massa Carrara.

Nell'anno 2016, avendo ottenuto, all'atto di assunzione, solo sede provvisoria, partecipava alla mobilità obbligatoria, al fine di ottenere sede definitiva, per come previsto e disciplinato dal CCNI mobilità dell'08/04/2016 e dall'ordinanza 241/2016, indicando come sedi preferite prima quelle della provincia di Cosenza, Ambiti territoriali 05 e 06.

La mobilità 2016, avveniva, sulla base delle previsioni contrattuali, secondo una sequenza distinta in fasi:

*fase A* per gli assunti entro l'anno scolastico 2014/2015, i docenti in sovrannumero e/o in esubero e gli assunti da fase Zero ed A del piano assunzionale straordinario, nell'ambito della provincia di titolarità o in cui era stata assegnata la sede provvisoria;

*fase B*, per gli assunti entro il '14/15 da Gae e da GM 2012 che potevano proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito. Quest'ultima era poi divisa in 3 sottofasi: B1 per i trasferimenti interprovinciali docenti Gae, B2 mobilità professionale (passaggi di cattedra e ruolo) e B3 docenti assunti da GM 2012. Le ultime due sottofasi beneficiavano di un accantonamento dei posti;

*fase C*, per gli assunti nell'anno scolastico 2015/2016 ex legge 107/2015 provenienti da GAE, i quali, *“dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti”*, partecipavano alla mobilità su base nazionale, *“secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali”* e in assenza di istanza o di ordine di preferenza, anche *“d'ufficio”*;

*fase D*, per gli assunti 2015/2016 da Graduatoria di merito derivante dal concorso 2012, che vi partecipavano, *“dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti”*.

Il ricorrente per la sua posizione di assunto nell'anno 2015 ex l. 107/2015 da Gae (avendo superato il concorso pubblico 2000/01 per la regione Calabria) era ascritto alla fase C.

All'esito dei movimenti sul territorio nazionale il docente otteneva il trasferimento nell'ambito Puglia 09 (al numero 29 delle sedi prescelte in domanda). Conseguivano, invece, il trasferimento, nella classe di concorso A019, nella provincia di Cosenza, docenti fase B3, oltre ad alcuni fase C con



precedenze riconosciute in contratto, e nell'ambito Calabria 05 (prima preferenza del prof Veneziano) anche una docente appartenente alla fase D (Santo Antonietta).

Nell'anno 2017, il ricorrente reiterava la domanda di trasferimento, sempre privilegiando sedi della provincia di Cosenza ma nemmeno in tal caso riusciva a soddisfare la sua richiesta, atteso l'esiguo numero dei posti messi a disposizione per la mobilità, che venivano destinati alla mobilità provinciale. Ugual esito si aveva nel 2018 e nel 2019.

A causa di ciò, il ricorrente era costretto a prestare servizio a distanza dal luogo di residenza e di ricongiungimento, potendo chiedere, solo in relazione a quest'ultimo, assegnazione provvisoria, senza ottenere alcun esito.

Tale iniqua conseguenza poteva essere evitata, atteso che, da una semplice lettura degli esiti dei trasferimenti disposti dal Miur a far data dal 2016 ad oggi, si evincono anomalie ed irregolarità, e che, invece, vi erano, fin dall'inizio, gli estremi per un trasferimento del docente nel luogo di residenza, per i seguenti motivi di:

## **DIRITTO**

### **Violazione dell'art 1 co 108 legge 107/2015 e dlgs 297/94 in materia di mobilità**

Il quadro normativo della procedura di mobilità avviata nel 2016 è costituito in primo luogo dal co 108 dell'art 1 legge 107/2015, secondo cui: *“Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399 comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale”*



Prima della cosiddetta legge sulla buona scuola, il dlgs n. 297/94 articoli 462 e 463, attualmente in vigore, prevedeva in materia di assunzioni e trasferimenti: *I provveditori agli studi competenti a disporre il trasferimento formano una graduatoria degli aspiranti sulla base della tabella di valutazione di cui all'articolo 463, con l'osservanza delle precedenze previste per particolari categorie di docenti*” *“I trasferimenti a domanda sono disposti tenuto conto dell'anzianità di servizio di ruolo, delle esigenze di famiglia e dei titoli da valutarsi sulla base di apposita tabella approvata con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Per il personale direttivo è valutabile la durata del servizio nel ruolo di appartenenza”*. Tali previsioni legislative pongono quale criterio di prevalenza nei trasferimenti, i titoli, il servizio e le esigenze di famiglia, e non prevedono alcun trattamento differenziato e/o di favore per singole categorie di docenti. Gli artt. 6 e 8 CCNI del 08/04/2016, invece, in senso difforme da tali indicazioni del legislatore, hanno imposto le movimentazioni per categorie di docenti (la sopradetta distinzione in fasi), facendo riferimento ai citati requisiti (titoli, esigenze di famiglia e anzianità di servizio) solo all'interno di ciascuna categoria, producendo la illegittima conseguenza che gli assunti da Gae sono stati penalizzati, pur se in graduatoria a seguito di superamento di un concorso pubblico (come avvenuto per il ricorrente), e per contro gli assunti da graduatoria di merito (GM) del concorso 2012 privilegiati, in quanto destinatari di accantonamento di posti (art. 8 co 5 e co 8 CCNI 2016/17) sottratti alla concorrenza paritaria di tutti i docenti. Gli effetti di tale discriminazione era che questi ultimi ottenevano di essere trasferiti nelle sedi loro preferite, vicino ai luoghi di residenza anche se con punteggi molto bassi, mentre gli altri erano costretti a lunghe percorrenze.

### **Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione**

Le citate norme contrattuali, di rango secondario, hanno istituzionalizzato la disparità di trattamento tra docenti partecipanti alla mobilità, in palese contrasto con le leggi in materia, fonti primarie, e con la Costituzione, artt. 3, 97, che pongono i principi di uguaglianza, imparzialità, buon andamento nell'agire della p.a. In effetti, non vi era valida ragione logico giuridica per affermare la precedenza dei docenti idonei al concorso 2012, rispetto a chi, idoneo al concorso del 2001 e bloccato per anni nelle Gae, ha avuto il solo torto di non essere stato assunto prima dal Miur, subendo quindi una doppia penalizzazione. L'illegittimità della mobilità per fasi, con trattamento differenziato per gli assunti da



concorso 2012 è stata accertata e dichiarata da varie pronunce giurisprudenziali di merito, all'esito di procedimenti instaurati da docenti ingiustamente postergati nella soddisfazione della loro domanda di trasferimento. Tra tutte: Tribunale di Bergamo del 23/02/2018 n. 106; Tribunale di Castrovillari 1210/17 del 13/12/2017;

### **Illegittimità dell'algoritmo**

Ma vi è di più. Il Miur affidava la messa in atto del piano dei trasferimenti, già illegittimo nelle sue previsioni generali, al famigerato algoritmo che ha elaborato i dati inseriti ancora più caoticamente di quanto fissato in contratto, tanto da produrre risultati irrazionali, che hanno indotto l'amministrazione a tenerne nascosto, ancora a tutt'oggi, il meccanismo. Da notare che perfino un Ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, nel rispondere ad una interrogazione parlamentare ha definito tale algoritmo e la conseguente mobilità 2016 **“aberrante”**, a definitivo suggello dell'illegittimità delle operazioni odiernamente contestate, e che a tali dichiarazioni hanno fatto seguito quelle dei Ministri che si sono avvicendati al Miur, e quelle dei parlamentari di ogni schieramento politico che in molteplici interrogazioni hanno contestato l'agire del ministero. In effetti, basta guardare il bollettino dei trasferimenti per verificare quanto i risultati siano disomogenei, incongruenti e privi di logica. Nel caso di specie, nella classe di concorso A019, per la quale il ricorrente concorreva nella fase C, i posti venivano assegnati in successione alle fasi B1, B3, ai docenti fase C con precedenza ex legge 104/92 nei limiti di quelle riconosciute dal contratto (personali, del figlio e del coniuge) ed ai docenti fase D. L'art 8 co 5 stabiliva: *La mobilità del personale docente successiva al movimento territoriale della fase A dell'art 6, stante la procedura straordinaria prevista dal comma 108 della legge 107/15, si realizza attraverso l'attribuzione di un'aliquota del 25% alla mobilità professionale, fatti salvi gli accantonamenti numerici richiesti e la sistemazione del soprannumero considerando distintamente le diverse tipologie di posto (comune/sostegno) **e fermo restando che le operazioni non potranno determinare situazioni di esubero.*** Non solo, ai sensi del co 10: *Gli assunti nell' a.s. '15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale provenienti dalle Graduatorie di concorso (in definitiva **i docenti fase D**) potranno proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti A, B e C di cui all'art. 6.* Dal combinato disposto dei due commi si evince che la mobilità pur avvenendo per fasi, previ accantonamenti per i fortunati B3 e B2, **non poteva produrre esuberi, ossia**



si poteva passare alla fase successiva solo dopo aver esaurito la precedente e, **soprattutto, i docenti fase D dovevano essere soddisfatti per ultimi.**

La posizione della docente fase D (Santo Antonietta) che otteneva la sede nell'ambito Calabria 05, a discapito di altri aventi diritto, è stata vagliata anche dal Tar Lazio e dal Consiglio di Stato il quale con ordinanza n 3089/17 del 21/07/2017 accoglieva in toto i ricorsi di docenti fase C della mobilità, valutando illegittima tale attribuzione di sede ed ordinando all'ATP di Cosenza l'assegnazione di ambito nella provincia secondo le preferenze espresse da ciascuno (anche sul tema Trib. Bari 4268/19). Si precisa che l'ambito Calabria 05 era la preferenza n. 1 tra le sedi espresse in domanda dal prof Veneziano.

Nei due anni successivi, 2017, 2018, il Miur avrebbe potuto rettificare gli errori commessi, ristabilendo i giusti criteri di assegnazione delle sedi, ma invece ha limitato la mobilità al solo 30% dei posti disponibili, e soprattutto l'ha resa non più obbligatoria ma facoltativa, consentendo così a chi aveva conseguito la sede illegittimamente, in virtù delle aberrazioni dell'algoritmo dell'anno prima, di conservarla definitivamente. Ciò ha falsato le regole di partecipazione alla mobilità, che invece di garantire pari opportunità ai docenti partecipanti e soprattutto idonee tutele a favore di chi era portatore di situazione personali meritevoli di attenzione, hanno tutelato gli abusi. Nessuna correzione degli errori vi è stata, quindi, ma totale indifferenza verso i docenti, vittime della fallacia dell'algoritmo e delle illegittimità del contratto, così permettendo il rientro di un esiguo numero di docenti

**Ulteriore conferma di quanto suddescritto è la circostanza che in data 27/12/2018, L'ATP di Cosenza pubblicava il decreto n.13288 (in atti) con il quale riconosceva candidamente di aver attribuito, dal 2016 in poi, per errore, la titolarità su ambito territoriale della provincia di Cosenza a ben 6 docenti, classe di concorso A046 (ex A019), che invece, dovevano essere in esubero nazionale. Ciò implica che gli stessi hanno occupato 6 posti dell'organico di diritto della provincia di Cosenza i quali dovevano essere messi a disposizione della mobilità interprovinciale e che, invece, vi sono stati illegittimamente sottratti in pregiudizio degli aventi diritto come l'istante!** Come riconosciuto dall'Ordinanza del Tribunale di Cagliari n 4762/2018 -1 Rg del 29/05/2019.



Un gravissimo errore che ha inevitabilmente alterato le risultanze della mobilità e ciò sia nell'organico di diritto, sia di fatto, atteso che tali docenti sono stati anche destinatari ogni anno di assegnazione provvisoria provinciale.

Infine una recente pronuncia del Tar Lazio **N. 12331/2016 REG.RIC** del 13/09/2019, confermata da ben tre sentenze del Consiglio di Stato n. 8472 -8473 -8474 /2019 analizzando proprio la richiamata procedura algoritmica ha stabilito che *un algoritmo, quantunque, preimpostato in guisa da tener conto di posizioni personali, di titoli e punteggi, giammai può assicurare la salvaguardia delle garanzie procedurali che gli artt. 2, 6,7,8,9,10 della legge 7.8.1990 n. 241 hanno apprestato, tra l'altro in recepimento di un inveterato percorso giurisprudenziale e dottrinario. Il Collegio è del parere che le procedure informatiche, finanche ove pervengano al loro maggior grado di precisione e addirittura alla perfezione, non possano mai soppiantare, sostituendola davvero appieno, l'attività cognitiva, acquisitiva e di giudizio che solo un'istruttoria affidata ad un funzionario persona fisica è in grado di svolgere e che pertanto, al fine di assicurare l'osservanza degli istituti di partecipazione, di interlocuzione procedimentale, di acquisizione degli apporti collaborativi del privato e degli interessi coinvolti nel procedimento, deve continuare ad essere il dominus del procedimento stesso, all'uopo dominando le stesse procedure informatiche predisposte in funzione servente e alle quali va dunque riservato tutt'oggi un ruolo strumentale e meramente ausiliario in seno al procedimento amministrativo e giammai dominante o surrogatorio dell'attività dell'uomo.* **La conseguenza è stata l'annullamento dell'ordinanza 241/2016 qui contestata.**

Il pregiudizio prodotto a danno del docente è da ritenere irreparabile. La permanenza a tanti chilometri di distanza dal luogo di residenza, non essendo sostenibili i continui necessari spostamenti da un capo all'altro dell'Italia, influisce negativamente sui suoi equilibri familiari, fortemente alterati dalla difficile condizione lavorativa del capofamiglia. **La moglie del ricorrente è invalida civile all'80% ed è stata riconosciuta portatrice di handicap ai sensi dell'art. 3 co 1 legge 104/92. Affetta da gravissima patologia invalidante è bisognosa di terapia salvavita e di cure ed assistenza continue da parte del coniuge (in atti certificazione medica).**

Di più, la figlia minore, Veneziano Maria Luisa, **di soli 5 anni** è anch'essa invalida e portatrice di handicap ai sensi dell'art 3 co 1 legge 104/92 riconosciuta dalla competente Commissione medica con difficoltà persistenti a compiere i compiti e le funzioni proprie della sua età. Una situazione familiare gravissima e fortemente pregiudicata dal trasferimento del sig. Veneziano in altra regione.



E' evidente che tutto ciò influisca anche sulle condizioni psicofisiche del ricorrente, egli aggiunge alle preoccupazioni per i suoi familiari, lo stress di condurre una vita da pendolare, e le conseguenti limitazioni alla sua vita di relazione, di fatto annullata dall'impegno lavorativo fuori dalla regione di appartenenza. Vi è poi il dato economico. La funzione costituzionale dello stipendio è quella di garantire un'esistenza dignitosa al lavoratore, ed è evidente che nel caso di specie l'intera cifra percepita risulta appena sufficiente alla copertura delle spese di viaggio, di soggiorno, per le utenze, e per le esigenze basilari di vita, sol che si consideri che lo stipendio mensile è di circa €1.450,00 (spesso decurtato da tasse e ritenute fiscali e previdenziali varie). La permanenza fuori sede quindi mina tale nobile funzione della retribuzione ledendo la dignità personale del docente. Il pregiudizio subito e subendo per il ricorrente è grave ed insuscettibile di riparazione per equivalente, investendo ogni aspetto della sua esistenza, ed è per questo necessario ed improcrastinabile far cessare l'antigiuridicità del comportamento del Miur nei confronti del docente e della sua famiglia.

Ciò premesso, l'istante rapp.to è difeso come sopra,

### **CHIEDE**

che l'On. Tribunale di Bari, Giudice del Lavoro, voglia, previa fissazione dell'udienza di discussione, accogliere le seguenti conclusioni:

Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al trasferimento interprovinciale negli ambiti territoriali della provincia di Cosenza indicati nella domanda di mobilità del 2016 e conseguentemente ordinare al Miur di disporre il medesimo secondo l'ordine di preferenza espresso in domanda a partire dal primo, o in subordine negli ambiti territoriali della provincia di Cosenza indicati nelle domande degli anni 2017, 2018, 2019, secondo l'ordine di preferenza espresso a partire dal primo.

Con vittoria di spese e compensi di causa.

In via istruttoria si produce:

1. domanda di trasferimento anni 2016/17;
2. domanda di trasferimento anni 2017/18;
3. domanda di trasferimento anni 2018/19;
4. CNI 2016/17;
5. bollettino trasferimento mobilità 2016;
6. decreto Atp Cs n. 6446/18; 8074/18
7. decreto ATP Cosenza 13288 del 27/12/2018



8. sentenza Tar Lazio del N. **12331/2016 REG.RIC** del 13/09/2019
9. sentenze Consiglio di Stato 8472 -8473 -8474 /2019
10. certificazione medica

*Ai sensi dell'art. 9 legge 488/9 e ss. mod. ed int., si dichiara che il valore della presente causa è indeterminabile.,*

Cosenza li 17/01/2020

avv. Rosamaria Ventura

### **ISTANZA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI**

La domanda del ricorrente è volta ad ottenere un ambito territoriale e non una specifica sede di servizio. Tale circostanza è stata valutata dalla giurisprudenza di merito sufficiente ed idonea ad escludere il litisconsorzio necessario di altri docenti, atteso anche che è prassi degli ATP in generale e di quello di Cosenza in particolare, ( come risulta dai decreti ATP prodotti agli atti e richiamati in ricorso) di assegnare i docenti, trasferiti per provvedimento giudiziale o amministrativo, in soprannumero sugli ambiti, senza influire sulla posizione personale di alcuno ( Così: Tribunale di Milano 13321/16, Tribunale di Vercelli: ordinanza cautelare del 03/01/2017).

Ciò premesso, qualora l'On. Tribunale adito dovesse ritenere necessario la notifica nei confronti di controinteressati, essi si individuano in tutti i docenti di scuola secondaria di II grado coinvolti nei trasferimenti interprovinciali e nei passaggi di ruolo, di cui all'art. 6 CCNI 2016/17 fasi B, C, D assegnatari degli ambiti territoriali indicati in domanda dal prof. Veneziano.

Per tale motivo, stante il loro numero eccessivo e l'obiettivo difficoltà di provvedere alla notifica, attesa anche la mancata conoscenza dei recapiti, chiede l'autorizzazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c. a notificare ai suindicati controinteressati il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR, nell'apposita sezione dedicata alle notifiche per pubblici proclami.

Cosenza li 27/02/2020

avv. Rosamaria Ventura



